

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 757 del 2010, proposto da:

----- rappresentato e difeso dall'avv. Guido Savio, con domicilio
eletto presso lo studio del medesimo, in Torino, via Susa, 32;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale
dello Stato di Torino, presso la cui sede è domiciliato, in Torino, corso Stati Uniti,
45; Questura di Torino;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del provvedimento emesso dal Questore di Torino il 15/3/2010, notificato al
ricorrente il 15/4/2010, con il quale veniva rigettata l'istanza di rilascio di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2010 la dott.ssa Manuela
Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in assenza di specifiche preclusioni di legge (vedi art. 9 D.Lgs. n.
286/1998), la circostanza che lo straniero sia titolare di un rapporto di lavoro a
tempo determinato non pare possa costituire motivazione sufficiente per negare il
rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, atteso
che il mercato del lavoro è in evoluzione verso un'accentuata mobilità e i rapporti
di lavoro a termine e quelli atipici tendono ad essere non più un'eccezione, ma una
costante;

Considerato, altresì, che, nel caso di specie, è, peraltro, documentato il possesso di
redditi pregressi ampiamente positivi e in progressivo incremento, di cui si sarebbe
dovuto tenere conto per formulare la prognosi in ordine alla capacità reddituale
futura dell'interessato;

Ritenuto conseguentemente opportuno che l'Amministrazione riesamini le proprie determinazioni alla luce di una corretta valutazione di tutte le circostanze fattuali esistenti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, seconda sezione, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l'istanza cautelare contenuta nel ricorso e, per l'effetto, sospende il decreto del Questore della Provincia di Torino in data 15 marzo 2010 – prot. n. 243/2010, impugnato con il ricorso.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2010

IL SEGRETARIO